

**Marco Fratini Lucrezia Fiandaca**

Codice  
**Penale**

con **Codice di procedura penale**  
e **Leggi complementari**



**METODOMAGISTRATO**  
ACCADEMIA DEL DIRITTO

I edizione **2025**

*aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.*

**61. Circostanze aggravanti comuni.** Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68, 578 comma 3, 579 comma 3, 590-*sexies*, 592 comma 3], le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1, n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c)];

3) l'aver, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa<sup>1</sup>;

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1, n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296];

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2, 553 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649];

*11-bis*) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale<sup>2,3</sup>;

*11-ter*) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione<sup>4</sup>;

*11-quater*) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere<sup>5</sup>;

*11-quinquies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza<sup>6</sup>;

*11-sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative<sup>7</sup>

*11-septies*) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni<sup>8</sup>;

*11-octies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività<sup>9</sup>.

*11-novies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni<sup>10</sup>;

*11-decies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Numero così sostituito dall'art. 1, L. 15-7-2009, n. 94. Il testo precedente stabiliva: *5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.*

<sup>2</sup> Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23-5-2008, n. 92, convertito in L. 24-7-2008, n. 125. La disposizione di cui al presente numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e apolidi (art. 1, comma 1, L. 15-7-2009, n. 94, poi dichiarato illegittimo da Corte cost. 249/2010).

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 8-7-2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

<sup>4</sup> Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15-7-2009, n. 94.

<sup>5</sup> Numero aggiunto dall'art. 3, L. 26-11-2010, n. 199.

<sup>6</sup> Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito in L. 15-10-2013, n. 119 e poi così modificato dall'art. 9, L. 19-7-2019, n. 69. Il testo precedente stabiliva: *11-quinquies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

<sup>7</sup> Numero aggiunto dall'art. 14, L. 11-1-2018, n. 3.

<sup>8</sup> Numero aggiunto dall'art. 16, D.L. 14-6-2019, n. 53, convertito in L. 8-8-2019, n. 77, a decorrere dal 10-8-2019.

<sup>9</sup> Numero aggiunto dall'art. 4, L. 14-8-2020, n. 113.

<sup>10</sup> Numero aggiunto dall'art. 4, L. 4-3-2024, n. 25.

<sup>11</sup> Numero aggiunto dall'art. 11, D.L. 11-4-2025, n. 48.

Si veda: a) art. 27, comma 2, L. 25-1-1962, n. 20. *La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene ne-*

cessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dell'autorità giudiziaria.

b) art. 71, comma 5, L. 4-5-1983, n. 184. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

**Codice penale del 1889:** Art. 77 – *Colui che per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato medesimo soggiace alle pene da infliggersi per tutti i reati commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.*

**61-bis.** Circostanza aggravante del reato transnazionale. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 1-3-2018, n. 21.

**62.** Circostanze attenuanti comuni. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali [15, 68], le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599 comma 2];

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità [Cost. 17], e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105] o delinquente per tendenza [108];

4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; c.nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [c.p.p. 278]<sup>1</sup>;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [41 comma 3];

6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e quando sia possibile, mediante le restituzioni [185 ss.]; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ul-

timo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [289-bis comma 4, 525, 630 comma 4 e 5]; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> Numero così sostituito dall'art. 2, L. 7-2-1990, n. 19.

<sup>2</sup> Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10-10-2022, n. 150, a decorrere dal 30-12-2022. Il testo precedente stabiliva: 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

<sup>3</sup> Le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (art. 92, comma 2-bis).

**Codice penale del 1889:** Art. 51 – *Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.*

*Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea.*

**62-bis.** Circostanze attenuanti generiche. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni<sup>1</sup>.

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10-6-2011, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

**1994**

## INDICE CRONOLOGICO

---

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385	720	11, 13, 106-107, 111-112, 114-bis, 114sexies, 130-132 bis, 144-144quinquies
---------------------------------	-----	--

---

**1994**

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758	1053	18-25
---------------------------------	------	-------

---

**1995**

L. 12 maggio 1995, n. 210	1139	
---------------------------	------	--

---

**1996**

L. 7 marzo 1996, n. 108	1779	2, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18
-------------------------	------	-------------------------------------

---

**1997**

Prot. Conv. trasferimento condannati	82	
L. 29 ottobre 1997, n. 374	713	
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471	1735	13

---

**1998**

Statuto Corte Pen. Internaz.	95	
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	725	166-196bis
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	1611	1-2, 4-7, 9-10ter, 12-32, 37-44
L. 3 agosto 1998, n. 269	1322	14-14quinquies

---

**1999**

L. 1 aprile 1999, n. 91	1729	1, 3-6bis, 13-16, 19, 22-22bis
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394	1664	2-4, 18-21, 27-28
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507	916	1, 17, 24, 27-32, 36, 37, 65, 66, 105

---

**2000**

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	1736	
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	1274	
L. 27 luglio 2000, n. 212	1742	10, 10bis
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274	1009	
L. 14 dicembre 2000, n. 376	938	1-3, 7, 9
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	1003	46, 47, 48, 71, 72, 75, 76
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394	1783	

---

**2001**

L. 24 marzo 2001, n. 89	1387	
L. 27 marzo 2001, n. 97	1054	3-6, 8, 10, 11
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	1055	55-quinquies
D.M. 6 aprile 2001, n. 204	1019	
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	952	1-41, 44-48, 52-58, 64-76, 82-106, 136-138
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	1399	

---

**2002**

Prot. n. 13 Cedu	81	
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	1315	76-100, 115-bis
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313	761	

---

**2003**

L. 20 giugno 2003, n. 140	1039	
---------------------------	------	--